



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio II ex DGSF
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro - classif: I.1.a.e/2012/15



Regione Lombardia
Direzione Generale Sanità Veterinaria

e p.c.

Centro nazionale di referenza
per le Salmonellosi
presso IZS Legnaro (PD)

**OGGETTO: Piani nazionali di controllo delle Salmonelle nei riproduttori e ovaiole Gallus gallus:
riscontro vostra nota HI.2012.14104**

Con riferimento alla richiesta di cui alla nota in oggetto, si trasmettono alcune indicazioni.

In attesa dell'esito degli accertamenti di conferma di positività a salmonelle Enteritidis e/o Typhimurium su campioni ufficiali prelevati dai Servizi Veterinari (nel più breve tempo possibile - proprio al fine di ridurre al minimo i tempi di attesa dell'esito definitivo), il gruppo sospetto è sottoposto alle misure sanitarie finalizzate ad impedire o limitare la diffusione dell'infezione o la contaminazione, ai sensi dei Piani.

Tali misure sono stabilite e formalizzate dall'Autorità Competente secondo la valutazione del rischio attribuito all'allevamento dal Servizio Veterinario stesso sulla base di parametri epidemiologici, condizioni di biosicurezza, dimensioni numeriche del gruppo e di altre condizioni rilevanti. Per tali motivi la ASL può ritenere opportuno per i riproduttori vietare l'incubazione delle uova prodotte dal gruppo sospetto di positività e disporre il loro stoccaggio.

Infatti, fermo restando che la normativa vigente non esclude esplicitamente la possibilità di incubare le uova, tale soluzione appare di difficile applicazione in un contesto produttivo zootecnico, in quanto possibile mezzo di diffusione di agenti patogeni.

Le misure disposte dal Servizio Veterinario competente possono essere oggetto di indennizzo nei casi previsti dalla Legge 218/88, con attribuzione del valore di mercato di riferimento, e pertanto solo dopo che la positività a S. Enteritidis e/o Typhimurium sia stata riconosciuta in modo conclusivo ed il gruppo positivo svuotato.

Pertanto, se l'esame di conferma risulta negativo, le uova di riproduttori o ovaiole eventualmente stoccate non possono essere oggetto di indennizzo.

Al riguardo, si ricorda che anche la Commissione Europea riconosce il rimborso solo per animali e prodotti distrutti o termici trattati.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Gaetana Ferri

Referenti:

Dr. Anna Sorgente - 06.59942904 - email: a.sorgente@sanita.it

Dr. Donatella Capuano - 06.59946864 - email: d.capuano@sanita.it